

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1925

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore VALDITARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 2003

—————

Modificazione dell’articolo 139 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, sui compiti delle guardie giurate

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge completa la previsione di cui all'articolo 139 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che prevede - come noto - che gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

Con l'approvazione del presente disegno di legge, le guardie giurate potranno assistere anche gli ufficiali giudiziari nelle operazioni di competenza di questi ultimi (pignoramenti mobiliari e così via) e in ogni caso in cui occorra vincere la resistenza di persone, evitando che gli ufficiali giudiziari medesimi debbano ricorrere alle forze di polizia, i cui compiti verranno così alleviati, evitando altresì che le stesse siano distolte dai loro tipici compiti d'istituto.

L'approvazione del presente disegno di legge permetterebbe, in particolare, alle guardie giurate di assistere gli ufficiali giudiziari anche nelle esecuzioni di rilascio. A tale proposito, si ricorda che l'Italia ha subito nel corso degli anni molteplici condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo per danni causati a cittadini che hanno dovuto attendere parecchio tempo (non ritenuto dalla magistratura europea né equo né ragionevole) prima di poter rientrare in possesso dei loro immobili. A titolo esemplificativo, si cita la sentenza *Cau c/Italia*, depositata - insieme ad altre 14 sentenze di identico tenore letterale - in data 15 novembre 2002, in cui l'Italia è stata condannata a risarcire ad una proprietaria di immobile 9.495,51 euro, oltre interessi, per violazione

dell'articolo 1 del Protocollo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dell'articolo 6 della medesima Convenzione.

Il ritardo a rientrare in possesso degli immobili, in tutti i casi di cui sopra, è stato causato dalla mancanza di assistenza della forza pubblica all'ufficiale giudiziario, mancanza giustificata dall'Italia in nome di un non ben definito interesse pubblico superiore, in quanto, cioè, impegnata in attività istituzionali considerate di maggior rilievo, giustificazione mai accettata dalla Corte fin dal famoso precedente rappresentato dalla sentenza immobiliare *Saffi c/Italia* (sentenza 28 luglio 1999).

Il sistema italiano, ancorato all'intervento della sola forza pubblica in qualità di ausiliaria nelle operazioni dell'ufficiale giudiziario, deve dunque essere corretto con meccanismi di garanzia tali da assicurare l'operatività del sistema (nel caso di specie, la pronta esecuzione della sentenza di un magistrato di liberare un immobile). La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, - vincolante per lo Stato italiano - non può rimanere inattuata a detrimento del proprietario e anche l'esecuzione di una decisione giudiziale non può essere indebitamente procrastinata a causa dell'indisponibilità della forza pubblica.

Proprio l'esigenza di rimediare al sopracitato principio elementare di diritto impone di ovviare alla carenza di personale, che le Prefetture da sempre adducono a giustificazione della mancata presenza della forza pubblica in occasione di uno sfratto, affiancando agli ufficiali giudiziari, anche in caso di accesso ad un immobile, un ausiliario meno impe-

gnato della forza pubblica, ma di idonea preparazione.

L'approvazione del presente disegno di legge si rende oltremodo necessaria anche alla luce dei sempre più gravosi compiti

cui sono chiamate le forze dell'ordine ed a seguito, altresì, della scomparsa dell'esercito di leva, che comporterà significativi vuoti di organico fra le forze dell'ordine, già a partire dal 2005.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 139 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'occorrenza, gli stessi agenti sono obbligati, a richiesta degli ufficiali giudiziari, a coadiuvare e ad assistere questi ultimi nelle operazioni ai medesimi affidate, aderendo alle loro richieste e collaborando con essi al fine di portare a compimento le operazioni medesime».